

ALLEGATO B

STATUTO

dell'"ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO

PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

Società a Responsabilità Limitata"

(I.R.S.T. S.r.l.)

ARTICOLO 1 - Denominazione

1.1 All'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori Società a responsabilità limitata (I.R.S.T. S.r.l.; d'ora in poi "Istituto"), costituito il 15 luglio 2000 e riconosciuto IRCCS con provvedimento pubblicato nella G.U. n. 87 del 13 aprile 2012, partecipano la Regione Emilia-Romagna, l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, , il Comune di Meldola, l'Istituto Oncologico Romagnolo cooperativa sociale, le Fondazioni "Cassa di Risparmio di Forlì", "Cassa di Risparmio di Cesena", "Cassa di Risparmio di Ravenna", "Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo", "Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza" (c.d. Soci fondatori) e "Cassa di Risparmio di Imola" e l'Università degli studi di Bologna; ad esso sono ammessi a partecipare aziende ed enti pubblici e soggetti privati, salva in ogni caso la partecipazione di maggioranza del capitale da parte di enti pubblici per tutta la vita dell'Istituto.

ARTICOLO 2 - Sede Sociale

2.1 L'Istituto ha sede nel Comune di Meldola.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub. 2.1; spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub. 2.1.

2.3 L'Istituto istituisce il libro dei soci ove devono essere indicati: il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con l'Istituto, l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Fatte salve le forme di pubblicità previste dalla legge, ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio deve essere effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori, che provvederanno ad annotarla nel Libro Soci.

ARTICOLO 3 - Oggetto Sociale

3.1 L'Istituto persegue finalità di interesse pubblico connesse al ruolo che esso ricopre nel Servizio sanitario nazionale e nel Servizio sanitario regionale: ha per oggetto la gestione di attività di assistenza sanitaria e di ricerca in ambito oncologico, secondo quanto previsto dalla programmazione nazionale, regionale e territoriale; costituisce parte integrante del Servizio Sanitario regionale e della rete oncologica

dell'Emilia Romagna.

3.2 Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l'Istituto potrà assumere la gestione, nei confronti di Enti pubblici ovvero di soggetti privati di servizi sanitari, di attività di formazione, raccolta e gestione dati, ricerca e sperimentazione clinica di interesse oncologico nell'ambito medico, infermieristico e tecnico, fisioterapico e farmaceutico mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

3.3 L'Istituto, riconosciuto con decreto del Ministero della Sanità in data 8 marzo 2012 Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico -IRCCS- nella disciplina "Terapie avanzate nell'ambito dell'oncologia", opera secondo standard di eccellenza perseguendo finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazione di ricovero e cura di alta specialità e svolge attività di assistenza e di ricerca nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute.

3.4.L'Istituto potrà effettuare tutte le operazioni ritenute convenienti, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e per lo svolgimento del suo ruolo pubblico; in via sussidiaria e non prevalente potrà, in qualità di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai sensi del D.Lgs. 288/2003, stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e società di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, disponendo interamente i proventi alle attività di ricerca e assistenza. Le attività di cui al presente comma del presente articolo devono essere in ogni caso compatibili con il ruolo pubblico dell'Istituto. In nessun caso eventuali perdite dei predetti soggetti possono essere poste a carico dell'Istituto.

ARTICOLO 4 - Durata della Società

4.1 La durata dell'Istituto è fissata sino al 31 dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere anticipatamente sciolto o prorogato una o più volte con delibera dell'assemblea dei Soci.

ARTICOLO 5 - Capitale Sociale

5.1 Il capitale è fissato in Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero) diviso in partecipazioni a norma di legge.

5.2 Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale o dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento del capitale.

L'esperto risponde dei danni causati all'Istituto, ai Soci e

ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

5.3 Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione dell'Istituto, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le partecipazioni sociali corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, l'Istituto deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando proporzionalmente le relative partecipazioni sociali. Tuttavia il Socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dall'Istituto secondo le condizioni di cui all'art. 24 del presente statuto; il Socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

5.4 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei Soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto e facendo salve in ogni caso la partecipazione di maggioranza del capitale pubblico in misura non superiore al settantacinque per cento (75%).

5.5 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.6 In caso di aumento di capitale sociale mediante imputazione al medesimo delle riserve o degli altri fondi disponibili iscritti in bilancio, la quota di partecipazione di ciascun Socio resta immutata.

5.7 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. I Soci dell'Istituto possono decidere che le partecipazioni siano loro attribuite anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti di capitale, a condizione che la maggioranza dello stesso resti comunque attribuita al complesso dei Soci di parte Pubblica. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai Soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i Soci iscritti a Libro dei Soci mediante raccomandata A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i Soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ulti-

mo caso, il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno il diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai Soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482 - ter C.C. e facendo salva in ogni caso la partecipazione di maggioranza al capitale dei soci di natura pubblica; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo articolo 24 del presente Statuto.

5.8 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore dell'Istituto; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

In caso di conferimento di opera o di servizi, è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con la clausola "a prima richiesta" e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso, la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal Socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso l'Istituto.

5.9 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la Sede Sociale almeno otto giorni prima dall'Assemblea della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e le osservazioni del Collegio Sindacale, salvo il diritto dei Soci di ottenere copia di detti documenti dall'Istituto.

ARTICOLO 6 - Finanziamenti dei Soci all'Istituto

6.1 Nel caso di anticipazioni, prestiti gratuiti o versamenti in genere fatti dai Soci all'Istituto a qualsiasi titolo, non può in nessun caso modificarsi la proporzione delle partecipazioni possedute e restano preclusi nel modo più assoluto, il computo, la corresponsione e l'accreditamento di interessi a favore dei Soci per le somme dagli stessi anticipate, prestate

o comunque versate, che verranno restituite allorquando la situazione finanziaria dell'Istituto lo consentirà.

6.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

ARTICOLO 7 - Titoli di debito

7.1 L'Istituto può emettere titoli di debito, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dei successivi articoli 11 e 13, avvalendosi di un istituto di credito per il collocamento dei titoli.

7.2 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, l'Istituto possa modificare tali condizioni e modalità.

ARTICOLO 8 - Partecipazioni

8.1 La partecipazione di ciascun Socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di Euro.

8.2 E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei Soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

8.3 I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo l'attribuzione all'insieme dei soci di natura pubblica e all'insieme di quelli di natura privata di particolari diritti di cui all'articolo 2468 3° comma del C.C. relativi alla nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e dei relativi Presidenti, ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 23 del presente statuto.

8.4 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del C.C., salvo per quanto attiene il diritto di voto che spetta al socio e non al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

ARTICOLO 9 - Trasferimento di partecipazioni - gradimento

9.1 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento di donazione.

9.2 Le Partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dagli altri Soci e salvo il diritto di prelazione previsto dal successivo articolo 10.

9.3 Il Socio che intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministra-

tivo il quale provvederà a convocare l'Assemblea nei successivi trenta giorni, trasmettendo agli altri Soci la proposta di trasferimento, contenente la generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, il prezzo e le modalità di pagamento. I Soci dovranno pronunciarsi, mediante apposita decisione motivata da adottarsi ai sensi del successivo articolo 13, che sarà comunicata al socio trasferente nei successivi dieci giorni. Ai fini della determinazione della maggioranza di tale delibera non si tiene conto della partecipazione del Socio trasferente.

9.4 In caso di espressione del gradimento o nel caso di mancata risposta entro il suddetto termine, la partecipazione sociale deve intendersi trasferibile all'aspirante socio, salvo in ogni caso il diritto di prelazione ai sensi del successivo articolo 10, da parte degli altri Soci.

Il trasferimento delle quote di partecipazioni potrà avvenire solo subordinatamente alla preventiva accettazione da parte dei nuovi soci del presente Statuto e di tutte le pattuizioni in essere a quel momento.

ARTICOLO 10 - Trasferimento di partecipazioni - prelazione

10.1 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- l'organo amministrativo, entro dieci giorni dalla delibera assunta ai sensi del precedente articolo 9 inviterà gli altri Soci ad esercitare il diritto di prelazione, nei successivi trenta giorni;

- ogni Socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo e si procederà al trasferimento nei successivi trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al Socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei Soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che, viceversa, intendono valersene;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun Socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il Socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione e che abbia ottenuto il preventivo gradimento entro i trenta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di

che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione di cui al precedente articolo 5, sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità, qualora il Socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri Soci, a favore dell'aspirante Socio che abbia ottenuto il preventivo gradimento ai sensi del precedente articolo 9.

10.2 In caso di mancato gradimento dell'aspirante nuovo socio e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci e quindi di intrasferibilità della partecipazione, spetta al Socio il diritto di recesso a norma del successivo articolo 24.

10.3 Le disposizioni relative al trasferimento delle partecipazioni di cui al precedente articolo 9 ed al presente articolo 10 dovranno applicarsi in modo da mantenere la maggioranza del capitale da parte di Enti Pubblici, nella misura determinata ai sensi dell'art. 5.4.

ARTICOLO 11 - Decisioni dei Soci.

11.1 I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione; è fatta salva la competenza esclusiva dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale in materia di gestione dell'Istituto a norma del presente statuto, con le limitazioni di cui al successivo comma 2 lettere e) e g) del presente articolo.

11.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente nei modi e nei limiti stabiliti dai successivi artt.17, 18 e 21;
- c) la nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente;
- d) le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Istituto;
- e) la decisione di svolgere le attività previste dall'art. 3.2 del presente statuto nonché le operazioni che comportino la sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci le decisioni di esclusione dei Soci e quelle adottate in merito al gradimento di nuovi soci ai sensi del precedente articolo 9;
- f) l'emissione di titoli di debito;
- g) l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili, le iscrizioni, le cancellazioni, le postergazioni, le restrizioni e le altre annotazioni ipotecarie, la stipula di mutui e di operazioni di finanziamento.

ARTICOLO 12 - Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto.

12.1 Le decisioni dei Soci, salvo quanto previsto al successi-

vo art. 13.1, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, purché venga redatto apposito documento scritto, da riportarsi nel libro delle decisioni dei Soci, dal quale dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze della stessa e le eventuali autorizzazioni conseguenti, la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, da allegarsi.

12.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, nel documento saranno indicati altresì i Soci consenzienti, contrari o astenuti, e su richiesta di questi ultimi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione nonché la sottoscrizione di tutti i Soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. La decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà essere scritta, oltre che su autonomo apposito documento, direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

12.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci, i quali, entro cinque giorni successivi, dovranno trasmettere all'Istituto apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole, con l'indicazione "visto ed approvato", o contrario, con l'indicazione "visto e non approvato", ovvero l'astensione, con l'indicazione "visto ed astenuto", indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancanza di dichiarazione dei Soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

12.4 Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.5 Le decisioni dei Soci, di cui al presente articolo, sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

ARTICOLO 13 - Assemblea dei Soci

13.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

13.2 A tale fine l'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti: essa può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

13.3 L'Assemblea viene convocata dall'organo Amministrativo con avviso spedito, almeno dieci giorni prima di quello fissa-

to per la riunione, attraverso posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo dal Libro dei Soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione di seguito indicate.

13.5 L'Assemblea di regola è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; salvo quanto in appresso precisato.

Sono assunte con la partecipazione ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino complessivamente l'80 % (ottanta per cento) del capitale sociale le decisioni concernenti:

- la trasformazione dell'Istituto;
- lo scioglimento anticipato;
- le modifiche statutarie;
- l'assunzione della gestione delle attività indicate all'art. 3.2;
- il gradimento in ordine alla cessione di quote a non Soci, ai sensi del precedente art. 9;
- l'esclusione dei Soci;
- l'acquisto, vendita o permuta di beni immobili, iscrizioni, cancellazioni, postergazioni, restrizioni ed altre annotazioni ipotecarie; la stipula di mutui e di operazioni di finanziamento;
- la nomina dell'amministratore unico in base a quanto previsto dall'art. 17 dello statuto.

Sono fatte salve le più elevate maggioranze richieste dalla legge o dal presente statuto.

13.6 L'Assemblea si reputa regolarmente costituita anche in mancanza di formale convocazione, in forma totalitaria, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e risulti che tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e che nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In tal caso gli Amministratori o i Sindaci assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Istituto, nella quale dichiarano di essere informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dello stesso.

ARTICOLO 14 - Presidenza dell'Assemblea - Assemblea per video-conferenza

14.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in loro assenza, da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

14.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare e far con-

statare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, regolando il suo svolgimento accertando i risultati delle votazioni e dando atto di tali accertamenti in sede di verbalizzazione.

14.3 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea: nei casi previsti dalla legge le funzioni di segretario vengono assolte da un Notaio.

14.4 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 15 - Rappresentanza in assemblea

15.1 Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

15.2 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea a norma di legge può farsi rappresentare per delega scritta, anche da soggetto non Socio, purchè non amministratore, sindaco o dipendente dell'Istituto o di Società da esso controllate.

15.3 La delega che dovrà essere conservata dall'Istituto non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

15.4 Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei Soci dissenzienti o astenuti.

15.5 Salvo diversa disposizione di legge, le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 16 - Deliberazioni dell'Assemblea - Verbalizzazione

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verba-

le sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei Soci.

ARTICOLO 17 - Nomina dell'Organo Amministrativo, del Direttore Generale e del Direttore Scientifico

17.1 L'Istituto conformemente a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 100 del 06/06/2017 "Disposizioni integrative al D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è amministrato di norma da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 o 5 membri, ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea dei Soci per ragioni di adeguatezza organizzativa.

Nel caso di un Amministratore Unico questo viene nominato dall'Assemblea dei Soci con maggioranza qualificata di cui all'art. 13.5.

Nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri ai soci di parte pubblica è riservata la nomina congiunta di 2 amministratori, ai sensi dell'art. 2449 del c.c.

Ai Soci di parte Privata, ai sensi dell'articolo 2468 3° comma del C.C., è riservata, la nomina congiunta di un amministratore.

Nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri ai soci di parte pubblica è riservata, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., la nomina di tre amministratori, due nominati dalla Regione Emilia Romagna, uno nominato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna d'intesa con il Comune di Meldola.

Ai Soci di parte Privata, ai sensi dell'articolo 2468 3° comma del C.C., è riservata, la nomina di due amministratori, uno nominato dall'Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) e uno nominato dalle Fondazioni bancarie socie. I soci di parte pubblica e privata congiuntamente nell'effettuare le nomine di rispettiva competenza devono comunque garantire, al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi del Consiglio di amministrazione, che almeno un terzo dei componenti da loro designati devono appartenere al genere meno rappresentato.

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386, 1° comma del Codice Civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le nomine così effettuate saranno comunicate rispettivamente dai rappresentanti legali degli Enti citati al Presi-

dente del Consiglio di amministrazione, il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto.

17.2 Gli amministratori resteranno in carica per tre esercizi; in caso di revoca da parte dell'Assemblea si applica l'art. 2383 3° comma del C.C.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea su indicazione dei soci di parte Privata. Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a individuare, a garanzia dell'operatività, in caso di assenza o impedimento del Presidente, un Vice Presidente, ai sensi dell'articolo 11 comma 9 lett. b) del D. Lgs. 175 del 2016.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca da parte dell'Assemblea.

17.4 Il Direttore Generale, titolare dei poteri indicati al successivo art.21, è nominato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione dei soci di parte pubblica, scelto fra soggetti esterni ai componenti del Consiglio di Amministrazione stesso; i requisiti per la nomina e la disciplina del rapporto di lavoro sono analoghi a quelli previsti per le Aziende sanitarie.

17.5 Il Direttore scientifico, a seguito di procedura di selezione effettuata secondo principi di trasparenza ed imparzialità, è nominato dall'amministratore unico ovvero dal Consiglio di amministrazione, previa intesa tra i soci di parte pubblica e i soci di parte privata tra soggetti di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro sono analoghe a quelle previste per gli IRCCS pubblici.

Art. 18 Compensi

18.1 All'Amministratore Unico e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo lordo onnicomprensivo la cui entità sarà fissata dall'Assemblea, rispettando i limiti e le modalità applicative stabilite dalla normativa vigente tenuto conto dei compiti e delle deleghe gestionali ad essi attribuiti. Il compenso del Direttore Generale e del Direttore Scientifico è stabilito dall'Assemblea dei soci, rispettando i limiti e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ARTICOLO 19 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con posta elettronica certificata (PEC), da spedirsi dieci giorni non festivi prima dell'adunanza agli amministratori ed ai sindaci e si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due amministratori. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con posta elettronica certificata (PEC), almeno 72 ore prima dell'adunanza.

19.2 In difetto di tali formalità il Consiglio si riunisce va-

lidamente e delibera con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i Sindaci.

19.3 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, il Direttore scientifico e il Direttore sanitario e, su specifico invito, i responsabili di servizio dell'Istituto, competenti per le materie previste all'ordine del giorno.

19.4 Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità numerica, si considererà assunta quella fra le determinazioni in contesa per la quale abbia votato il Presidente.

19.5 Di ogni adunanza viene redatto verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da parte del Presidente e del consigliere che svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio videoconferenza

20.1 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 21 - Funzioni e compiti dell'Organo Amministrativo, del Direttore Generale e del Direttore Scientifico

21.1 L'amministrazione dell'Istituto è regolata in analogia con quanto stabilito dall'art. 10 L. reg. Emilia Romagna 23.12.2004, n. 29, nonché secondo quanto previsto dall'art. 12, quarto comma, L. reg. Emilia Romagna 19.2.2008, n. 4, dagli articoli 7 e 8 della legge regionale dell'Emilia - Romagna 21 novembre 2013, n. 22 e dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017 "Disposizioni integrative al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica". A tal fine l'Istituto adotta il modello di governance ispirato al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e verifica da quelle di gestione ed amministrazione delle attività.

21.2 L'Organo Amministrativo svolge le funzioni di alta amministrazione e gestione nell'esclusivo interesse dell'Istituto e compie le operazioni necessarie all'attuazione e al raggiungimento dell'oggetto sociale. A questo fine, L'organo Amministrativo:

- garantisce le funzioni di indirizzo e di controllo con riferimento alle scelte strategiche dell'Assemblea dei Soci, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio;
- individua gli obiettivi valevoli per le Direzioni dell'Istituto, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla programmazione nazionale, regionale e territoriale e delle

prerogative dei Soci, verificandone annualmente l'attuazione;
- valuta l'andamento della gestione;

- definisce, anche su proposta del Direttore Generale, l'assetto organizzativo dell'Istituto e approva i regolamenti per il funzionamento dell'Istituto;

- redige il progetto di bilancio di esercizio e degli strumenti di programmazione (bilancio economico preventivo, piano triennale degli investimenti e fabbisogno annuale del personale), anche su proposta del Direttore Generale;

- determina gli indirizzi per la formulazione del budget (obiettivi e risorse) su proposta del Direttore Generale, il quale poi lo attribuisce ai centri di responsabilità dell'Istituto;

- decide in merito alla costituzione e/o partecipazione a consorzi o società con soggetti pubblici e privati;

- autorizza il Direttore Generale alla partecipazione a bandi competitivi che richiedano impegni finanziari aggiuntivi a carico dell'Istituto; nei casi ricompresi nel bilancio preventivo o nel Piano Investimenti triennale, l'autorizzazione è resa in sede di approvazione degli stessi, comprendendo anche la delega alla stipula di tutti gli atti amministrativi e notari-
li conseguenti;

- autorizza la stipula di convenzioni e accordi, da parte del Direttore generale, esclusivamente finalizzati al trasferimento dei risultati della ricerca in ambito industriale, salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca;

- nomina i componenti dell'Organismo Tecnico di Vigilanza e il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2381 del C.C., può delegare proprie attribuzioni ad un componente determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio, compatibilmente con la normativa vigente e con lo status dei componenti del Consiglio di amministrazione.

21.3 Al Direttore generale sono affidate funzioni e compiti di gestione ordinaria e complessiva dell'Istituto, nonché la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto, in attuazione degli indirizzi dell'Organo Amministrativo. Il Direttore Generale in attuazione di quanto previsto dal comma precedente, realizza l'assetto organizzativo definito dall'Organo Amministrativo, garantisce la negoziazione e l'attribuzione di budget annuali ai centri di responsabilità di concerto con il Direttore Scientifico per quanto attiene al budget della ricerca. In particolare al Direttore Generale è affidato il potere di gestione ordinaria dell'Istituto in materia di produzione dei servizi assistenziali, amministrazione e gestione del personale, acquisizione di beni e servizi, governo economico e finanziario dell'Istituto, sicurezza aziendale e gestione del contenzioso,

gestione delle strutture di supporto tecnico amministrativo e logistico.

21.4 Il Direttore generale, almeno ogni tre mesi e, comunque, quando gli sia richiesto dall'Organo Amministrativo, riferisce a quest'ultimo circa l'andamento generale della gestione, la sua prevedibile evoluzione, gli atti e le operazioni di maggior rilievo effettuate, o anche solo progettate, dall'Istituto e dalle sue controllate.

21.5 Il Direttore scientifico è competente in analogia con il ruolo per esso previsto dall'articolo 10 comma 2 della Legge regionale dell'Emilia - Romagna 29/2004 e successive modifiche alla promozione, coordinamento e gestione delle attività di ricerca scientifica dell'Istituto in coerenza con la programmazione regionale e nazionale in materia. Il Direttore scientifico gestisce il budget della ricerca, concordato annualmente con il Direttore generale sulla base degli indirizzi dell'Organo Amministrativo. In particolare presiede il Comitato tecnico scientifico, è delegato alla valutazione dell'attività scientifica sia delle strutture che del singolo ricercatore, in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico, è responsabile della gestione dei finanziamenti della ricerca.

21.6 L'Organo Amministrativo:

- a) nomina, su proposta del Direttore generale, il Direttore sanitario dell'Istituto;
- b) nomina il Direttore Scientifico secondo quanto previsto dall'art. 17.5.;
- c) in coerenza con l'assetto organizzativo dell'Istituto, conferisce gli incarichi di direzione di struttura complessa a seguito di procedura ad evidenza pubblica sulla base di proposta del Direttore Generale e del Direttore Scientifico. Ove l'organo amministrativo, a maggioranza di almeno quattro quinti dei componenti, chieda di non procedere, non si dà luogo al conferimento dell'incarico con deliberazione motivata

21.7 Il Direttore generale, il Direttore scientifico e il Direttore Sanitario restano in carica da 3 a 5 anni a discrezione dell'Organo amministrativo in analogia con quanto definito per le Aziende Sanitarie.

ARTICOLO 22 - Rappresentanza legale

22.1 Il potere di rappresentare la Società nei confronti dei terzi, anche in sede giudiziale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato in caso di assenza o impedimento del Presidente, ed al Direttore Generale limitatamente agli atti che rientrano nella sua competenza decisionale così come individuata dal presente Statuto.

ARTICOLO 23 - Organo di controllo

23.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci in conformità con quanto di seguito previsto.

Ai soci di parte pubblica è riservata, in via unitaria e congiunta, l'individuazione di un componente effettivo e uno supplente. Ai soci di parte privata è riservata, in via unitaria e congiunta, l'individuazione nomina di un componente effettivo e uno supplente.

Il Presidente del Collegio sindacale è individuato d'intesa tra i soci di parte pubblica e i soci di parte privata. I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di legge; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

23.2 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. Esercita inoltre il controllo contabile e tutte le funzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile previste dall'art. 10 L. reg. Emilia Romagna 23.12.2004, n. 29. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

23.3 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del loro ufficio avendo come riferimento le tabelle professionali elaborate dall'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

23.4 La revisione legale dei conti sull'Istituto è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 24 - Composizione, funzionamento e compiti del Comitato Tecnico Scientifico

24.1 La società istituisce un Comitato Tecnico Scientifico in analogia con quanto previsto dalla normativa regionale vigente per il Consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS con compiti di consulenza tecnica e scientifica della Società in ordine agli indirizzi di gestione ed organizzazione dell'attività di ricerca con possibilità di formulare proposte e pareri a supporto delle competenze del Direttore Scientifico relativamente alle funzioni di ricerca ed assistenza e alle scelte strategiche e di indirizzo assunte dagli organi dell'Istituto. Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Direttore Scientifico è composto da cinque membri scelti tra personalità scientifiche particolarmente esperte nel campo dello studio e della cura dei tumori esterne all'Istituto.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dall'Organo amministrativo, che ne determina l'eventuale compenso, nel modo seguente: un membro, su designazione della Regione Emilia Romagna; un membro su designazione del Ministero della Salute; un membro su designazione del Direttore scientifico gli altri due membri sono designati dall'Organo amministrativo, sentito il Direttore Scientifico.

24.2 Il Comitato Tecnico Scientifico, dura in carica da tre a cinque anni a discrezione dell'Organo amministrativo.

Si applicano le disposizioni del presente statuto relative al funzionamento, alla convocazione, alle riunioni e alle delibe-

re del Consiglio di Amministrazione. Alla revoca si applica l'articolo 2383 3° comma del C.C.

ARTICOLO 25 Contract research organization

Ai sensi del D.M. 15/11/2011 "Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" l'Istituto costituisce nel proprio assetto organizzativo una Contract Research Organization (CRO) definita dalla norma come una Società, un'istituzione, un'organizzazione privata o qualsiasi altro organismo con cui il promotore della sperimentazione ha stipulato un contratto o un'altra forma di accordo, per affidare alla stessa una parte o tutte le proprie competenze in termini di sperimentazione clinica come previsto dalle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP), ferme restando le responsabilità del promotore della sperimentazione medesima connesse con la sperimentazione stessa. L'assetto organizzativo della CRO sarà normata da apposito regolamento approvato dall'Organo amministrativo.

ARTICOLO 26 - Recesso ed esclusione del Socio

26.1 Ciascun Socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto dell'Istituto, l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci e negli altri casi stabiliti dalla legge o dal presente Statuto.

26.2 Nelle ipotesi di cui sopra, il Socio che intende recedere dall'Istituto deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea o trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione o comunque dal fatto che legittima il recesso o della delibera o decisione non soggetta a pubblicazione.

26.3 Il recesso ha effetto nei confronti dell'Istituto dal momento in cui questo ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

26.4 Il rimborso delle partecipazioni dei Soci, che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

26.5 Gli Amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri Soci, fissando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita all'Istituto, ad acquistare la quota di partecipazione del Socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare un terzo acquirente secondo le modalità sancite dall'art. 9 del presente Statuto.

26.6 Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., può essere

escluso il Socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore dell'Istituto, qualora il medesimo non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento e di diritto in tutti i casi previsti dalla legge.

26.7 Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta.

26.8 La delibera di esclusione deve essere notificata al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il Socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

26.9 Il Socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del presente articolo previste per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex art. 2473 - bis del C.C.

ARTICOLO 27 - Bilancio e utili

27.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e cioè inizia il primo Gennaio e termina al trentuno Dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, ai sensi dell'art. 21 l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di proroga del suddetto termine per l'adunanza dell'assemblea ordinaria prevista dall'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., fino a centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedano particolari esigenze motivate.

27.3 L'utile risultante dal bilancio sociale sarà ripartito nel modo seguente:

- una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) deve essere assegnata al fondo di riserva legale, fino a che tale riserva abbia raggiunto una consistenza pari a 1/5 (un quinto) del capitale sociale;
- l'utile residuo sarà reinvestito in attività istituzionali di assistenza e ricerca, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione sanitaria regionale, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 28 - Scioglimento e liquidazione - Revoca dello stato di liquidazione

28.1 L'Istituto si scioglie nei casi previsti dalla legge.

28.2 Nel caso in cui al precedente comma, l'Assemblea, con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con

indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza dell'Istituto, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri, stabilendo in particolare modalità di assegnazione del residuo patrimonio ad Enti del Servizio Sanitario regionale perseguenti finalità analoghe a quanto previsto dall'articolo 3 del presente statuto, anche con vincoli di destinazione dei beni mobili ed immobili nonchè forme d'intervento volte a garantire la continuità e qualità dell'erogazione delle attività sanitarie con l'individuazione delle specifiche responsabilità a carico dell'Azienda Sanitaria Socia relativamente alla gestione della struttura.

28.3 L'Istituto può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.

28.4 In caso di revoca dello stato di liquidazione, al Socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 24 del presente statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29 - Clausola compromissoria

29.1 Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente Statuto, purché relative a diritti disponibili o per le quali non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede dell'Istituto, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

29.2 Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la Società ha sede.

29.3 L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

29.4 Sede dell'arbitrato sarà Meldola.

29.5 Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei Soci assenti o dissenzianti ex art. 24.

ARTICOLO 30 - Richiamo al Codice Civile

30.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente

Statuto e negli atti normativi e di indirizzo regionali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia ed in particolare il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e la normativa della Regione Emilia Romagna relativa agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in quanto applicabile.

F.to Renato Balduzzi
F.TO MARIO DE SIMONE - NOTAIO